



Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE VIOLENZE
NEI CONFRONTI DELLE DONNE**

La Prefettura, la Presidenza del Tribunale, la Procura della Repubblica, la Conferenza territoriale Sociale Sanitaria, i Comuni Capi Distretto, il Comune di Parma, la Questura, il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, la Polizia Municipale del Comune di Parma, l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, l'Ufficio Scolastico Territoriale di Parma, l'Ordine degli Avvocati di Parma, l'Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Parma, le Consigliere di Parità di Parma, il Centro Antiviolenza di Parma,

PREMESSO

- che “la violenza contro le donne” rappresenta una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione nei confronti delle donne e che per violenza si intendono tutti gli atti di violazione di genere che determinano o sono suscettibili di provocare danno fisico, sessuale, psicologico o economico o una sofferenza alle donne, comprese le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che privata;
- che per “violenza domestica” si intendono tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o comunque tra persone che siano o siano state coniugi o partner ed in ogni caso legate da un rapporto di carattere affettivo, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
- che il fenomeno della violenza nei confronti delle donne manifesta una preoccupante tendenza in aumento, suscitando grave allarme e insicurezza collettiva;

RICHIAMATI

- il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con legge 23 aprile 2009, n. 38, recante “*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*”, che, oltre ad introdurre la fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p. (atti persecutori, c.d. *stalking*), ha apportato modifiche al codice penale e a quello di procedura penale volte ad assicurare un più efficace contrasto al fenomeno della violenza sessuale;
- il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, recante “*disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*” convertito, con modificazioni, con legge 15 ottobre 2013, n.119, che ha apportato ulteriori modifiche al codice penale e a quello di procedura penale ed ha introdotto diverse misure ed opportunità per rafforzare la tutela delle donne vittime di violenza ed dei figli di esse, in attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa 7 aprile 2011 (cd. Convenzione di Istanbul);

- la delibera di Giunta regionale n. 1677 del 18 novembre 2013 con la quale la Regione Emilia Romagna ha adottato le *“Linee di indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime di violenza di genere”* che delineano sistema, modalità, organizzazione e strumenti dei servizi sociali e sanitari per l'accoglienza e la presa in carico delle donne vittime di violenza di genere, già in parte delineate nella L.R. 2/2003 *“Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* che assegna ai Comuni compiti di tutela delle donne, anche con figli, minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e di costrizione economica attraverso l'attivazione di interventi e servizi, finalizzati a fornire consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza;
- il Protocollo d'intesa sottoscritto ad aprile 2013 tra l'associazione Nazionale dei Comuni Italia – A.N.C.I. e Di.re – Donne in rete contro la violenza cui ha fatto seguito in data 20 marzo 2014 la presentazione delle Linee Guida per l'intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e dei Centri Antiviolenza;
- la legge regionale n. 6 del 27 giugno 2014 in tema di parità e contro le discriminazioni di genere contenente iniziative dirette a favorire il radicamento sul territorio dei centri antiviolenza
- il piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017 – 2020 del Dipartimento Pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri contenente un insieme di interventi in tema di prevenzione, protezione e perseguimento penale nella materia di interesse;
- il decreto legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015 con il quale l'Italia ha ratificato il proprio adeguamento alla direttiva 2012/29/UE, delineando un nuovo statuto per la vittima di reato;
- la Risoluzione CSM 10 maggio 2018 contenente linee guida e buone prassi in tema di trattazione dei procedimenti aventi ad oggetto violenza di genere e domestica;
- la relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, approvata all'unanimità in data 6 febbraio 2018;
- il protocollo di intesa siglato nel 2014 tra le Autorità di questo territorio provinciale;

CONSIDERATO

- che le norme sopracitate introducono una articolata disciplina concernente sia gli aspetti investigativi e giudiziari sia gli obblighi di tutela delle vittime, quali obiettivi essenziali nel quadro generale delle azioni di contrasto a tali forme di violenza;
- che, in conseguenza di quanto sopra, è necessario che l'approccio alle vittime avvenga ad opera di personale specializzato e secondo regole condivise, al fine di garantire sia l'efficacia dell'azione investigativa che la protezione della persona offesa;
- che per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione del percorso investigativo-giudiziario e di coordinamento dei vari interventi di sostegno alle vittime può rappresentare utile strumento di raccordo interistituzionale la redazione di un protocollo d'intesa fra i diversi enti competenti, che, in linea con le previsioni e la ratio del sistema normativo, impegna gli operatori sul territorio al rispetto di regole condivise;
- che nel corso della riunione periodicamente effettuate presso la Prefettura di Parma con la partecipazione di tutti i soggetti firmatari del presente Protocollo, si è condivisa la necessità di proseguire nell'attività di coordinamento aggiornando strategie già condivise per la prevenzione e il contrasto del fenomeno – sia in relazione alla violenza sessuale e allo *stalking*, sia in relazione ai maltrattamenti in famiglia – avvalendosi delle competenze e del contributo di

ciascuno dei firmatari medesimi, allo scopo di implementare il sistema, ottimizzare risorse ed energie, migliorare la qualità delle risposte offerte dai servizi interessati, mantenere un rapporto di costante interlocuzione fra le diverse componenti che operano nel settore, tutto ciò in sintonia con gli obiettivi del novellato sistema normativo in materia;

- che in tale prospettiva, la regolamentazione già introdotta nel protocollo del 2009 ed aggiornata nel 2014 va ulteriormente integrata;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Obiettivi del protocollo

Il presente protocollo si prefigge i seguenti obiettivi fondamentali:

- tutela e sostegno delle donne che subiscono violenza;
- analisi e monitoraggio del fenomeno;
- coordinamento delle azioni e cooperazione fra soggetti pubblici e privati, operanti nello specifico settore;
- formazione degli operatori e specializzazione nel trattamento delle specifiche fattispecie di reato;
- attuazione di percorsi educativi e informativi a vantaggio delle vittime in ordine agli strumenti e alle modalità di tutela;
- interventi sul territorio volti a favorire il superamento dei fattori favorenti la violenza e ad agevolare l'emersione di tali forme di devianza;
- sperimentazione di percorsi terapeutici sugli aggressori mirati al cambiamento dei comportamenti maschili violenti;
- iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce, l'assistenza e il sostegno delle vittime della violenza in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un episodio;
- definizione di regole condivise nel percorso processuale penale.

L'accordo è aperto ad ulteriori contributi che nel tempo potranno essere forniti da altre Associazioni o Istituzioni operanti nel territorio provinciale nel medesimo settore.

Art. 2 – Referenti

Ciascuno dei firmatari del presente protocollo si impegna ad individuare, comunicare o eventualmente confermare uno o più referenti per l'attuazione di quanto in esso previsto.

Art. 3 – Iniziative nel settore processuale penale

La Presidenza del Tribunale e la Procura della Repubblica di Parma, nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali, impartiranno nei rispettivi Uffici, le direttive ritenute più opportune per il perseguitamento degli obiettivi del presente protocollo.

In particolare:.

- Il Tribunale, al fine di consentire un adeguato monitoraggio del fenomeno, provvederà a dare comunicazione periodica del numero di procedure per separazione giudiziale e divorzio contenzioso in cui una delle parti od entrambe hanno assunto, nel ricorso introduttivo, che componenti del nucleo familiare hanno sporto denuncia o querela di essere stati oggetto di reiterate violenze fisiche, psicologiche, economiche o di natura sessuale.

Analogamente, provvederà a segnalare il numero di sentenze ed ordinanze cautelari adottate in relazione ai reati di cui agli artt. 572, 609 bis/ter/octies, 612 bis c.p. nonché il numero di richieste di ammissione al patrocinio dello Stato formulate dalle persone offese in relazione alle citate fattispecie.

La rilevazione statistica dei dati avverrà in forma anonima e con modalità tali da monitorare il fenomeno in base alla nazionalità dei coniugi così da consentire, ad opera delle competenti Istituzioni territoriali, l'elaborazione di mirati interventi sociali finalizzati alla eliminazione delle relative cause.

Il Tribunale assumerà le opportune iniziative organizzative al fine di garantire la tempestività della risposta giudiziaria nelle ipotesi descritte, pianificando i ruoli di udienza e la trattazione dei processi aventi ad oggetto le fattispecie di cui sopra mediante attribuzione di priorità, in conformità alle previsioni di cui all'art. 132 bis comma 1 lett. a) bis disp. att. c.p.p..

Nell'organizzazione degli impegni dibattimentali, il Tribunale adotterà misure tendenti a valorizzare la specializzazione, come *“paradigma organizzativo idoneo ad evitare dispersione di energie professionali e ad assicurare la migliore risposta giudiziaria”*, in conformità alle indicazioni di cui alla citata risoluzione CSM 9.5.2018 nonché alla circolare CSM 1318 in tema di formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019, adottata con delibera 26.1.2017 e modificata il 19.7.2017.

La sezione Giudici per le indagini preliminari a sua volta si impegna ad assicurare l'esame tempestivo delle richieste di applicazione di misure cautelari ovvero le celere fissazione delle udienze preliminari ovvero delle udienze fissate per l'audizione delle vittime di reato in sede di incidente probatorio.

In occasione dell'escussione delle persone vittime di reato nei vari contesti processuali (incidente probatorio, dibattimento etc.), anche in assenza di apposite istanze adotterà misure idonee a garantire il decoro della persona, a scongiurare condizionamenti in danno della stessa, e comunque a presidiarne l'integrità fisiopsichica; ove ravvisi una condizione di *“particolare vulnerabilità della vittima”* e vi sia richiesta di quest'ultima ovvero del difensore, disporrà l'adozione di *“modalità protette”* (art. 498 comma 4 quater – 398 comma 5 quater c.p.p.), nel rispetto delle disposizioni normative introdotte dal decreto legislativo 212/2015 in attuazione della cd. *“direttiva vittime”*. A tal fine, si attiverà per apportare adeguate modifiche strutturali ai locali adibiti all'assunzione delle testimonianze, laddove si debba procedere all'escussione in forma *“protetta”* su istanza della parte interessata.

- La Procura della Repubblica provvederà a segnalare periodicamente il numero di iscrizioni per le fattispecie sopraindicate; assumerà le opportune iniziative finalizzate a garantire la celerità delle indagini e la trattazione tempestiva del procedimento, la tendenziale concentrazione dei procedimenti afferenti ad una stessa vicenda, ed una adeguata specializzazione che estenderà alla magistratura onoraria; svolgerà l'attività investigativa e processuale in coerenza alle direttive di cui agli allegati, avendo cura in particolare di procedere a tempestiva valutazione del rischio per l'incolumità della persona offesa; promuoverà l'acquisizione della prova testimoniale della vittima in sede di incidente probatorio, fatte salve eventuali esigenze investigative o di altra natura che impongano una diversa opzione processuale; adotterà ogni iniziativa finalizzata a coniugare l'efficacia delle scelte processuali e la tutela della vittima, sia nella fase investigativa sia nella fase

dibattimentale, soprattutto per quanto attiene alle modalità di ascolto; parteciperà ad attività di formazione, anche in contesti interistituzionali.

Sotto il profilo strettamente processuale, ove si proceda per i reati di cui sopra (ed in particolare per i reati di cui agli artt. 572, 609 bis/ter/octies, 612 bis c.p. o comunque per i reati commessi con violenza alla persona) la Procura della Repubblica provvederà:

- al momento dell’acquisizione della notizia di reato, a dare informazioni alla persona offesa in merito alla facoltà di nominare un difensore, alla possibilità di accesso al patrocinio a spese dello Stato, e alle ulteriori prerogative normativamente sancite, mediante notifica dell’avviso di cui agli artt. 90 bis - 101 c.p.p.; nell’ipotesi in cui vi sia stato un precedente contatto tra la persona offesa e le forze di polizia, alla notifica di tale avviso provvederanno queste ultime;
- ad assicurare alla persona offesa che non conosca la lingua italiana la nomina di un interprete per la traduzione gratuita di atti, o parti di essi, che contengano informazioni utili all’esercizio dei suoi diritti (art. 143 bis c.p.p.);
- a dare comunicazione, mediante la polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali, al difensore alla persona offesa, o in mancanza, a quest’ultima, in ordine all’adozione delle misure cautelari di cui agli artt. 282 bis, 282 ter, 283, 284, 285, 286 c.p.p., applicate nei procedimenti iscritti per reati commessi con violenza alla persona; analoga comunicazione dovrà essere effettuata in relazione alle richieste di revoca o sostituzione delle suddette misure cautelari, provenienti dall’Ufficio inquirente, ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 299 comma 3 e 4 bis c.p.p.; la comunicazione, ove vi sia richiesta della persona offesa, si estenderà anche ai casi di scarcerazione, cessazione della misura di sicurezza, evasione;
- a comunicare alla persona offesa la formalizzazione di richiesta di archiviazione, in conformità alla previsione di cui all’art. 408 comma 3 bis c.p.p.;
- a notificare al difensore della persona offesa ovvero, in mancanza, a quest’ultima (laddove si proceda per le fattispecie di cui agli artt. 572, 612 bis c.p.) l’avvenuto deposito dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p.;
- a valutare tempestivamente l’eventuale “condizione di particolare vulnerabilità” della vittima alla luce dei parametri di cui all’art. 90 quater c.p.p., ai fini dell’adozione di misure tutelanti in fase di escussione;
- ad inoltrare al Tribunale sezione civile, per conoscenza e per le valutazioni di competenza, copia delle ordinanze applicative di misure cautelari emesse per le fattispecie di cui sopra (572, 612 bis, 609 bis/ter/quater/ quinquies/octies) o comunque per ulteriori fattispecie consumate in ambito intrafamiliare (e corredati atti) laddove una o più parti coinvolte nel procedimento penale abbiano in corso cause di separazione coniugale ovvero afferenti all’affido di figli minori. Analogamente, il Tribunale, ove risultino pendenti cause civili nella materia di interesse e sia a conoscenza dell’iscrizione di un procedimento penale per uno o più dei reati di cui al presente protocollo tra le medesime parti, provvederà ad inoltrare copia degli atti di possibile rilevanza probatoria. In tali circostanze, Procura della Repubblica e Tribunale, si attiveranno ove possibile per concentrare i contributi dichiarativi delle parti e dei figli minori, al fine di scongiurare o quanto meno minimizzare il rischio di una ripetizione di appuntamenti istruttori, per l’inevitabile carico di stress che essi comportano;
- a disporre la tempestiva trasmissione degli atti al Procuratore generale presso la Corte d’appello, per l’inoltro di essi all’autorità giudiziaria avente giurisdizione,

- laddove siano emersi reati consumati in danno della persona offesa in altri Stati dell’Unione europea (art. 108 ter disp.att. c.p.p.);
- a fare uso di tutti gli strumenti normativamente previsti a tutela della vittima, in particolare valutando e promuovendo, oltre all’applicazione di soluzioni cautelari penali, anche l’applicazione di misure di prevenzione, in conformità alla nuova disciplina introdotta con legge 161/2017.

Art. 4 – Compiti della Prefettura

La Prefettura di Parma, nel ruolo di rappresentanza generale del Governo nella provincia, si farà carico del coordinamento delle iniziative indicate nel presente protocollo, riferendo periodicamente ai competenti Organismi di livello nazionale e promovendo periodici momenti di verifica e di analisi congiunta, sia sull’andamento del fenomeno, in base alle indagini statistiche compiute con il contributo dei soggetti firmatari, sia sulle ricadute delle azioni scaturite dagli impegni assunti, sia sul funzionamento dei dispositivi operativi predisposti.

La Prefettura curerà altresì, d’intesa con i soggetti firmatari del presente protocollo, la realizzazione di occasioni di confronto allargato sul tema, di divulgazione delle azioni condotte e dei risultati conseguiti nonché la messa a disposizione dei dati e del patrimonio di esperienza acquisiti dalla applicazione degli impegni contenuti nel presente protocollo..

Art. 5 – Compiti delle Forze di Polizia

Le Forze di polizia firmatarie del presente protocollo, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, tenendo presente il quadro di riferimento normativo in premessa citato, si impegnano a:

- sensibilizzare adeguatamente i propri operatori in occasione di acquisizione di notizie di reato relative ad episodi di violenza alle donne;
- assicurare che la raccolta delle denunce di cui sopra avvenga in condizioni di rispetto della riservatezza ed in ambienti consoni a tale scopo, considerata la particolare condizione di fragilità psicologica in cui si trova la vittima di una violenza;
- favorire la partecipazione dei propri operatori a momenti di formazione ed aggiornamento promossi nell’ambito delle attività sviluppate in tal senso ai sensi del presente protocollo;
- nel rispetto del segreto istruttorio e d’ufficio e delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza, fornire gli elementi e i dati necessari alla raccolta ed elaborazione delle statistiche relative all’andamento del fenomeno, al fine di consentire un costante monitoraggio dello stesso e l’attuazione di iniziative in linea con le finalità del presente protocollo;
- garantire la pronta disponibilità del referente all’uopo individuato per l’attuazione delle modalità operative del presente protocollo al fine di attivare prontamente la rete di azioni previste dallo stesso;
- fornire alla vittima tutte le informazioni relative al centro antiviolenza presente sul territorio;
- procedere nelle attività investigative in adesione alle indicazioni di cui all’allegato A;

- ad effettuare una tempestiva valutazione del rischio di reiterazione e/o aggravamento del reato ai fini dell'emissione di misure cautelari e/o comunque di altre misure tutelanti in favore della vittima, nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato A).

Art. 6 – Compiti delle Aziende sanitarie

L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma firmatarie del presente protocollo, anche attraverso i loro distretti, presidi e servizi territoriali, tenendo presente il quadro di riferimento normativo in premessa citato, si impegnano a:

- garantire una regolare attività di formazione e a partecipare alla progettazione e organizzazione di specifici corsi in ambito provinciale, avvalendosi delle competenze specifiche e operative maturate negli anni a partire dal proprio territorio;
- realizzare al loro interno percorsi e procedure di accoglienza e presa in carico specifiche che prevedano l’articolazione con gli altri soggetti della rete, fornendo da subito alla donna i numeri ed i contatti del Centro Antiviolenza di Parma;
- attivare (tramite AUSL di Parma) la sperimentazione di un servizio territoriale di accoglienza e presa in carico per aggressori, con accesso volontario, in linea con analoghe esperienze regionali favorendo così il completamento della rete locale di accoglienza integrata, pubblica e del terzo settore, sul tema della violenza;
- partecipare ai tavoli di confronto con servizi, enti ed istituzioni per l’individuazione di prassi operative integrate;
- promuovere e divulgare “Non lasciamole sole – vademedcum per operatori della rete di tutela donne vittime di violenza”, contenente raccolta di buone prassi, aggiornata con le recenti normative e realizzata attraverso il contributo specifico di operatori di settore; e il blog all’indirizzo <http://violenzadonne.ausl.pr.it>, contenente notizie, informazioni, aggiornamenti sulle tematiche in esame, oltre ai contenuti del vademedcum e ai recapiti dei servizi impegnati nel sostegno e nell’assistenza alle vittime;
- adoperarsi affinché, nel prestare assistenza sanitaria alle vittime siano rispettate le indicazioni di cui all’allegato B);
- avviare il monitoraggio del fenomeno attraverso la rilevazione e il confronto degli strumenti ad oggi in uso (es: la scheda di triage all’accesso di Pronto Soccorso e le schede di dimissione).
- effettuare il monitoraggio dell’applicazione delle procedure con eventuale avvio di azioni di miglioramento.

Art. 7 - Compiti della Conferenza territoriale Sociale Sanitaria

La Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria si impegna a:

- diffondere le disposizioni contenute nel presente Protocollo;
- promuovere e divulgare “Non lasciamole sole – vademedcum per operatori della rete di tutela donne vittime di violenza”, contenente raccolta di buone prassi, aggiornata con le recenti normative e realizzata attraverso il contributo specifico di operatori di settore; e il blog all’indirizzo <http://violenzadonne.ausl.pr.it>, contenente notizie, informazioni, aggiornamenti

sulle tematiche in esame, oltre ai contenuti del vademecum e ai recapiti dei servizi impegnati nel sostegno e nell'assistenza alle vittime;

- attuare le funzioni delle linee di indirizzo territoriali per l'accoglienza di donne vittime di violenza di genere, così come indicato nella delibera di Giunta regionale n. 1677 del 18 novembre 2013 e con particolare riguardo alla L.R. 2/2003 e alle recenti L.R. 21/2012 e L.R. 12/2013, attraverso la redazione di un documento che provveda a definire, laddove sia accertata una violenza, quali servizi e operatori siano i punti di riferimento della rete per l'accoglienza e per la presa in carico (con particolare riferimento ai sottoscrittori il presente Protocollo), le attività da mettere in campo da parte di ciascuna agenzia, nonché le relative responsabilità, eventualmente distinguendo i percorsi da seguire in presenza di situazioni di emergenza e in presenza di figli minori, le azioni e attività da porre in essere a fini preventivi. Nel documento territoriale dovranno essere articolati in forma specifica i seguenti ambiti di intervento:
 - l'accesso e l'accoglienza che prevedono gli elementi conoscitivi e i servizi da fornire nel primo contatto con la vittima di violenza, oltre ad una prima valutazione dello stato di emergenza e sicurezza;
 - la presa in carico che coincide con l'avvio della progettazione del percorso di messa in sicurezza e di autonomia della donna;

La stesura del documento dovrà avvenire in tempi compatibili con la predisposizione delle pianificazioni di ambito distrettuale; ciò in quanto le linee di indirizzo territoriali dovranno essere oggetto dei Piani operativi distrettuali e di ambito integrati fra territorio e ospedale;

- garantire che, nell'ambito della programmazione territoriale sviluppata nei piani di zona triennali e nei piani attuativi annuali, i progetti di prevenzione e contrasto della violenza alle donne siano attuati con i criteri di uniformità, adeguatezza e sussidiarietà;
- prevedere al tavolo dei piani di zona la presenza dell'associazione Centro Antiviolenza di Parma;
- monitorare le esperienze in atto sul territorio, valorizzando e diffondendo le azioni intraprese nei diversi distretti al fine di dare risposte operative ai bisogni concreti;
- coordinare una sostanziale integrazione tra interventi sanitari, socio-sanitari e sociali per assicurare una globalità di sostegno per tutto il territorio di riferimento.

Art. 8 – Compiti dei Comuni Capi Distretto

I Comuni Capi Distretto, nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali, tenendo presente il già citato quadro di riferimento normativo ed in particolare la L.R.2/2003, art.5 n.4, lett. f) e g) e art.15 n.2 e n.3, riguardanti la costruzione della rete per l'accoglienza delle donne e dei minori vittime di violenza, che è in capo ai Comuni, si impegnano a:

- promuovere le disposizioni indicate nel presente protocollo diffondendone i contenuti ai comuni del proprio distretto e monitorandone l'applicazione;
- promuovere e divulgare “Non lasciamole sole – vademecum per operatori della rete di tutela donne vittime di violenza”, contenente raccolta di buone prassi, aggiornata con le recenti normative e realizzata attraverso il contributo specifico di operatori di settore; e il blog all'indirizzo <http://violenzadonne.ausl.pr.it>, contenente notizie, informazioni, aggiornamenti sulle tematiche in esame, oltre ai contenuti del vademecum e ai recapiti dei servizi impegnati nel sostegno e nell'assistenza alle vittime;

- proporre, anche d'intesa con gli altri soggetti firmatari, momenti e percorsi "dedicati" per assicurare una adeguata attività di formazione per operatori sociali, sanitari, forze di polizia, volontari, insegnanti, al fine di acquisire linguaggi e modalità d'intervento comuni;
- sviluppare, nell'ambito della programmazione distrettuale dei piani di zona triennali e dei piani attuativi annuali, progetti di prevenzione e contrasto della violenza alle donne;
- prevedere che tra i soggetti del tavolo nei piani di zona vi sia la presenza del Centro Antiviolenza di Parma;
- coordinare, integrare e verificare le esperienze in atto sul territorio, sostenendo, valorizzando e diffondendo in particolare le azioni intraprese in forma autonoma dai Comuni del proprio distretto al fine di dare risposte operative ai bisogni concreti;
- garantire che, nell'ambito della programmazione sociale sviluppata nei piani di zona triennali ai sensi del Protocollo sottoscritto tra A.N.C.I. e Di.re donne in rete contro la violenza alla donne e della legislazione nazionale vigente, i progetti di prevenzione e contrasto della violenza alle donne siano attuati con i criteri di uniformità, adeguatezza e sussidiarietà;
- realizzare il progetto d'intervento in emergenza a tutela delle donne vittime di violenza costituito da un Servizio di Reperibilità Sociale e un Servizio di Pronta Accoglienza residenziale in emergenza elaborato anche per il tramite di apposite convenzioni con gli enti titolati alla gestione;
- promuovere, sostenere e gestire iniziative volte a favorire la cultura della non violenza e in particolare il contrasto delle violenze intrafamiliari, su minori e donne;
- sviluppare e sostenere progetti per la diffusione della cultura dei diritti fondamentali delle donne, dei diritti umani e della non discriminazione di genere;
- collaborare con l'Ufficio Scolastico, le singole Direzioni Scolastiche e gli/le Insegnanti Referenti, per diffondere le informazioni sulle modalità di accesso e accoglienza specifiche dei luoghi territoriali di supporto alle donne vittime di violenza al fine di indirizzare correttamente le stesse in caso di necessità;
- diffondere le Linee di indirizzo della Regione Emilia Romagna per l'accoglienza di donne vittime della violenza di genere (Delibera di Giunta regionale n. 1677 del 18 novembre 2013) e il presente Protocollo, attraverso appositi incontri con la Dirigenza Scolastica e gli/le Insegnanti Referenti della scuola di 1° ciclo;
- promuovere di concerto con l'Ufficio Scolastico Territoriale, le Direzioni Scolastiche e gli/le insegnanti referenti, azioni di prevenzione alla violenza di genere, tramite la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione alle differenze e alla parità tra i sessi, contrasto agli stereotipi, educazione all'affettività e al rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali;
- sostenere, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale, le scuole nel loro ruolo di porte d'ascolto informali in quanto facenti parte della rete di vita relazionali delle donne;
- curare la raccolta e la elaborazione dei dati disponibili relativi al fenomeno, allo scopo di collaborare all'attività di monitoraggio costante dello stesso e di disporre di dati certi circa il suo andamento nel tempo, nel rispetto della privacy delle persone interessate;

Art. 9 – Compiti del Comune di Parma

Il Comune di Parma firmatario del presente protocollo, nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali, tenendo presente il quadro di riferimento normativo più sopra richiamato, si impegna a:

- promuovere, sostenere e gestire iniziative volte a favorire le pari opportunità tra uomini e donne, la diffusione della cultura dei diritti delle donne, dei diritti umani e della non discriminazione di genere;
- attivare un primo livello di ascolto e accoglienza;
- collaborare con gli altri soggetti firmatari a momenti coordinati di formazione degli operatori coinvolti nella accoglienza, consulenza, orientamento e presa in carico delle donne che subiscono violenza e dei figli minori che assistono;
- promuovere e divulgare “Non lasciamole sole – vademedcum per operatori della rete di tutela donne vittime di violenza”, contenente raccolta di buone prassi, aggiornata con le recenti normative e realizzata attraverso il contributo specifico di operatori di settore; e il blog all’indirizzo <http://violenzadonne.ausl.pr.it>, contenente notizie, informazioni, aggiornamenti sulle tematiche in esame, oltre ai contenuti del vademedcum e ai recapiti dei servizi impegnati nel sostegno e nell’assistenza alle vittime;
- definire, anche attraverso studi e contributi a livello internazionale, degli indicatori che aiutino ad individuare sul nascere situazioni di maltrattamento;
- concorrere all’individuazione di strategie di prevenzione e di intervento sulle cause e le situazioni che possono portare ad agire e a subire comportamenti di violenza;
- collaborare con l’Ufficio Scolastico, le singole Direzioni Scolastiche e gli/le Insegnanti Referenti, per diffondere le informazioni sulle modalità di accesso e accoglienza specifiche dei luoghi territoriali di supporto alle donne vittime di violenza al fine di indirizzare correttamente le stesse in caso di necessità;
- diffondere le Linee di indirizzo della Regione Emilia Romagna per l'accoglienza di donne vittime della violenza di genere (Delibera di Giunta regionale n. 1677 del 18 novembre 2013) e il presente Protocollo, attraverso appositi incontri con la Dirigenza Scolastica e gli/le Insegnanti Referenti della scuola di 1° ciclo;
- promuovere di concerto con l’Ufficio Scolastico Territoriale, le Direzioni Scolastiche e gli/le insegnanti referenti, azioni di prevenzione alla violenza di genere, tramite la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione alle differenze e alla parità tra i sessi, contrasto agli stereotipi, educazione all'affettività e al rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali;
- sostenere, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale, le scuole nel loro ruolo di porte d’ascolto informali in quanto facenti parte della rete di vita relazionali delle donne;
- sviluppare adeguate politiche sociali e culturali di sostegno tese al superamento di condizioni di disagio e di difficoltà delle persone coinvolte: chi agisce e chi subisce violenza;
- sostenere metodologie in grado di decifrare bisogni, aspettative, difficoltà dei singoli soggetti coinvolti negli eventi di violenza nelle comunità locali ove si sono verificate, collaborando a tal fine con Centro Antiviolenza di Parma, AUSL, Azienda Ospedaliera, Università, altri Enti di ricerca e Promozione in una ottica di integrazione tra interventi sanitari, sociali e socio/sanitari;
- individuare reti relazionali da attivare, sia per far emergere le capacità della persona di far fronte alla situazione traumatica subita, sia per favorire un sostegno da parte della rete familiare allargata o della comunità in cui vive la persona;

- attivare una relazione di aiuto qualificata con le persone oggetto di violenza, per instaurare la fiducia necessaria affinché la donna e/o il/la minore collabori attivamente nella costruzione del percorso di uscita dalla violenza;
- coordinare una sostanziale integrazione tra interventi sanitari, socio-sanitari e sociali per assicurare una globalità di sostegno;
- promuovere -una progettualità reticolare fra istituzioni pubbliche e terzo settore;
- sostenere e potenziare i servizi finalizzati all'accoglienza ed al trattamento di situazioni di conflittualità intrafamiliari in rete fra servizi socio-sanitari, forze di polizia e terzo settore;
- garantire luoghi adeguati per l'accoglienza e la tutela delle situazioni che necessitano di protezione, al fine di intervenire sul fenomeno della violenza assistita;
- mettere a disposizione le proprie reti di accoglienza, istituendo una reperibilità dei servizi sociali comunali per fronteggiare l'emergenza.
- garantire che, nell'ambito della programmazione sociale sviluppata nei piani di zona triennali ai sensi del Protocollo sottoscritto tra A.N.C.I. e Di.re donne in rete contro la violenza alla donne e della legislazione nazionale vigente, i progetti di prevenzione e contrasto della violenza alle donne siano attuati con i criteri di uniformità, adeguatezza e sussidiarietà;
- realizzare il progetto d'intervento in emergenza a tutela delle donne vittime di violenza costituito da un Servizio di Reperibilità Sociale e un Servizio di Pronta Accoglienza residenziale in emergenza, elaborato anche per il tramite di apposite convenzioni con gli enti titolati alla gestione.

Art. 10 – Compiti dell’Ufficio Scolastico Territoriale
MIUR ER - USR Uff XIII – AMBITO TERRITORIALE DI PARMA

L’Ufficio scolastico, tenendo presente il quadro di riferimento normativo più sopra richiamato, si impegna, nell’ambito delle proprie competenze a:

- collaborare con il Comune di Parma e i Comuni del territorio, le singole Direzioni Scolastiche e le/gli Insegnanti referenti, per diffondere le informazioni sulle modalità di accesso e accoglienza specifiche dei luoghi territoriali di supporto alle donne vittime di violenza al fine di indirizzare correttamente le stesse in caso di necessità;
- sostenere di concerto con il Comune di Parma e gli altri comuni del territorio, le scuole nel loro ruolo di porte d’ascolto informali in quanto facenti parte della rete di vita relazionali delle donne;
- diffondere le Linee di indirizzo della Regione Emilia Romagna per l'accoglienza di donne vittime della violenza di genere e il presente Protocollo, attraverso appositi incontri con la Dirigenza Scolastica e gli/le Insegnanti Referenti della scuola di 1° ciclo e del 2° ciclo;
- promuovere e supportare di concerto con il Comune di Parma e con gli altri comuni del territorio, le Direzioni Scolastiche e gli insegnanti referenti, azioni di prevenzione alla violenza di genere, tramite la realizzazione di iniziative di formazione e sensibilizzazione alle differenze, alla parità tra i sessi, contrasto agli stereotipi, educazione all’affettività e al rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali;

- promuovere e supportare, di concerto con il Comune di Parma e gli altri comuni del territorio, la realizzazione di iniziative formative specifiche da attuarsi a livello territoriale per diffondere presso i cittadini stranieri residenti in Italia, la conoscenza delle norme e degli strumenti di tutela nella materia in trattazione;
- divulgare il presente protocollo sensibilizzando le istituzioni scolastiche sugli adempimenti previsti dall'allegato C) per gli operatori scolastici.

Art. 11 – Compiti dell’Ordine degli Avvocati

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma si impegna a strutturare e coordinare costantemente il proprio intervento in rete con le altre istituzioni firmatarie del presente protocollo per il raggiungimento degli scopi dello stesso. In particolare esso si propone di:

- divulgare presso i propri iscritti la conoscenza dell’esistenza del protocollo operativo e della rete di interventi dallo stesso predisposti in caso di violenza di genere, in un’ottica di sensibilizzazione verso le problematiche in trattazione ed altresì al fine di favorire la fruizione della rete creata;
- collaborare alla promozione di incontri periodici di formazione degli operatori del diritto con riferimento alle aree di competenza degli altri operatori di rete (sanitari, forze dell’ordine, associazioni convenzionate che offrono strutture di accoglienza, magistrati, assistenti sociali) al fine di conoscere e ottimizzare i rispettivi ambiti operativi;
- garantire l’organizzazione di iniziative di formazione continua per gli avvocati in modo da agevolare una maggiore qualificata preparazione professionale nella materia della violenza di genere;
- diffondere la conoscenza del presente protocollo tra gli iscritti all’Ordine ed, in particolare, tra gli avvocati che si occupano di materie penalistiche. Tra questi ultimi devono essere compresi gli avvocati iscritti nelle liste dei difensori d’ufficio e quelli inseriti nell’elenco degli avvocati disponibili, per la materia penale, al patrocinio a spese dello stato per i non abbienti, affinché possano aderire al protocollo e ai suoi principi e siano disponibili ad operare all’interno della rete resa operativa dal protocollo stesso e secondo le modalità ivi previste;
- prevedere che lo Sportello per la cittadinanza, già istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Parma, fornisca, agli utenti che si rivolgono allo sportello stesso, informazioni circa l’esistenza del protocollo, agevolando il contatto con uno o più consiglieri delegati a fornire chiarimenti e dettagli circa le possibilità di intervento previste dal protocollo stesso.

Art. 12 – Compiti dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Parma

Il Consiglio dell’Ordine dei Medici di Parma si impegna a coordinare i propri interventi con le altre Istituzioni collaborando alla formazione dei Medici e degli Odontoiatri quali sentinelle del fenomeno e primi intercettori di qualsiasi forma di violenza occulta e non ancora manifesta svolgendo un ruolo attivo di prevenzione e di collaborazione interistituzionale.

Art. 13 – Compiti delle Consigliere di Parità di Parma

Le Consigliere di Parità, nell’ambito delle proprie funzioni, tenendo presente il quadro di riferimento normativo di cui al D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con legge 23 aprile 2009, n. 38, nonché le ulteriori norme introdotte con d.l. 93/2013 convertito in l. 119/2013, assumono i seguenti impegni:

- valorizzare i progetti esistenti e futuri presso la sede del Centro Antiviolenza di Parma, per l’attivazione di sportelli di orientamento e accompagnamento al lavoro per donne che hanno subito violenza e/o in temporanea difficoltà;
- sostenere il Centro Antiviolenza nell’accompagnamento al lavoro delle donne in temporanea difficoltà, in ambito locale;
- agevolare il servizio per le donne che si rivolgeranno allo sportello, provenienti dal Centro Antiviolenza, relativamente all’informazione aente ad oggetto i loro diritti lavorativi;
- offrire le proprie competenze in materia, a fini formativi delle operatrici del Centro Antiviolenza che svolgeranno l’attività di accompagnamento al lavoro;
- promuovere corsi e seminari rivolti alle volontarie del Centro Antiviolenza, anche eventualmente a livello regionale, in materia di violenza alle donne, di pari opportunità e discriminazioni di genere;
- promuovere la formazione di avvocati di riferimento del Centro Antiviolenza di Parma, anche eventualmente a livello regionale, sulle Misure di Prevenzione italiane e sui procedimenti internazionali avanti alle Corti Superiori, anche in raccordo con l’Ordine degli Avvocati;
- fornire al Centro Antiviolenza materiale informativo, documentazione, testi di legge e tutto quanto ritenuto utile per la diffusione della conoscenza delle pari opportunità, del fenomeno della violenza alle donne e della normativa antidiscriminatoria;
- promuovere iniziative con il Centro Antiviolenza per sollecitare a livello locale lo sviluppo di azioni a contrasto della violenza alle donne (sportelli donna, punti di ascolto, case di accoglienza, conferenze, seminari, convegni, ecc.).
- segnalare senza indugio i fatti-reato perseguiti d’ufficio dei quali vengono a conoscenza nell’esplicitamento del loro incarico posto che, ex art. 13 d.l. 198/2006, nell’esercizio delle funzioni loro attribuite, le consigliere ed i consiglieri di parità sono pubblici ufficiali ed hanno l’obbligo di segnalazione all’A.G. dei reati di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio;
- costituirsi parte civile a sostegno delle parti offese nei procedimenti penali scaturiti dalla loro segnalazione all’A.G. (per esempio in tema di violenza privata, maltrattamenti, molestie e violenza sessuale, violenza verbale se espressione di atti discriminatori o violenza di genere, atti persecutori, percosse, lesioni personali, omicidio, procurato aborto, ecc) in quanto l’attività della Consigliera di parità è volta a controllare il rispetto delle

norme antidiscriminatorie ed a promuovere l'iniziativa, anche giudiziaria, a tutela dei principi di pari opportunità e non discriminazione di genere;

- intervenire *ad adiuvandum* nei procedimenti di diritto civile a sostegno della lavoratrice/lavoratore oggetto di discriminazione e/o agire in giudizio direttamente a loro tutela per la rimozione delle discriminazioni ex art. 36 e 37 dl 198/2006.

Art. 14 – Compiti del Centro Antiviolenza di Parma

Il Centro Antiviolenza, Associazione no-profit O.N.L.U.S., di Parma, anche attraverso le proprie sedi decentrate, nell'ambito delle proprie finalità statutarie, tenendo presente il quadro di riferimento normativo in premessa citato, ed in conformità alle Linee di indirizzo Regionali nel rispetto ed in attuazione della propria *mission*, ai fini del presente protocollo si impegna a garantire alle donne maltrattate che giungono al Centro sostegno e assistenza attraverso:

- colloqui/percorsi individuali di accoglienza, di elaborazione della violenza subita e di sostegno relazionale nel rispetto della propria metodologia di lavoro;
- riservatezza;
- numero di reperibilità attivo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 21.00, in stretto contatto con l'Ospedale Maggiore di Parma, per assistenza immediata e colloqui *in loco*;
- consulenza legale finalizzata ad informare le donne circa gli aspetti giuridici della situazione che le coinvolge;
- consulenze psicologiche;
- eventuale ospitalità temporanea nelle Case di Accoglienza per le donne sole e/o con bambini/e che corrono rischi per la propria incolumità a causa della violenza, nel rispetto della propria metodologia e della volontà delle donne e nell'ambito di specifiche convenzioni con gli enti territoriali;
- sostegno ed accompagnamento delle donne ospiti delle case nelle varie fasi della denuncia e nelle pratiche giuridico legali (avvocati, Forze di polizia, Tribunale) nel rispetto della loro volontà e della loro libera scelta;
- mediazione nel rapporto con la rete dei servizi del territorio e le sue risorse;
- orientamento e accompagnamento al lavoro attraverso lo Sportello Lavoro (Progetto “Una rete Regionale per l'inclusione Lavorativa delle Donne in Difficoltà”, finanziato con risorse comunitarie nell'ambito dell'Asse III- Inclusione Sociale del POR Emilia Romagna);
- realizzazione di gruppi di auto-mutuo aiuto con facilitatrici per le donne in difficoltà;

Si impegna altresì a:

- promuovere, sostenere e realizzare percorsi di formazione e di sensibilizzazione sul tema della violenza alle donne, insieme ad altri soggetti firmatari del protocollo, mirati alla preparazione degli operatori che nelle diverse agenzie del territorio vengono in contatto con donne e bambini/e vittime di violenza;
- promuovere e divulgare “Non lasciamole sole – vademecum per operatori della rete di tutela donne vittime di violenza”, contenente raccolta di buone prassi, aggiornata con le recenti normative e realizzata attraverso il contributo specifico di operatori di settore; e il blog all'indirizzo <http://violenzadonne.ausl.pr.it>, contenente notizie, informazioni,

aggiornamenti sulle tematiche in esame, oltre ai contenuti del vademecum e ai recapiti dei servizi impegnati nel sostegno e nell'assistenza alle vittime;

- promuovere e realizzare attività di informazione e di sensibilizzazione, relative alle tematiche in trattazione, rivolte al territorio (seminari, convegni, interventi mirati, ecc.);
- provvedere alla raccolta, all'elaborazione e alla diffusione dei dati in suo possesso relativi al fenomeno della violenza sulle donne in vista di attività di ricerca e di approfondimento della tematica, anche attraverso pubblicazioni e/o pubblici incontri e attraverso la partecipazione all'osservatorio sulla violenza alle donne del Coordinamento regionale delle Case e dei Centri antiviolenza dell'Emilia Romagna, che consente di effettuare la rilevazione quantitativa e qualitativa dei dati a livello locale, a fini di monitoraggio e analisi di tali fenomeni. Tale rilevazione viene effettuata anche al fine di indagare la qualità dei percorsi delle donne che vengono accolte;
- promuovere e realizzare percorsi di formazione e sensibilizzazione rivolti agli/alle insegnanti e ai ragazzi/e di tutte le scuole di ogni ordine e grado, al fine fornire loro strumenti critici di approccio al tema;
- mettere a disposizione della cittadinanza i testi e le pubblicazioni della biblioteca del Centro antiviolenza e l'attività del Centro Studi come importante riferimento a fini conoscitivi, di riflessione e di ricerca in merito al fenomeno della violenza di genere.

Art. 15 – Procedure operative

Nel momento in cui uno dei soggetti aderenti al presente protocollo riceve la notizia di un episodio di violenza consumata ai danni di una donna, attiverà prontamente, in accordo con la donna e con il consenso della stessa, la rete di assistenza e di sostegno, se necessario con un servizio di mediazione linguistico culturale, al fine di predisporre tutte le azioni di competenza dei diversi soggetti firmatari secondo le seguenti modalità relative alle ipotesi di seguito indicate:

- se la notizia perviene sotto forma di denuncia alle Forze di polizia, l'Ufficio ricevente provvederà a raccogliere la stessa nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato A. Nel contempo l'operatore ricevente provvederà ad informare istantaneamente il Funzionario o l'Ufficiale referente di cui all'art. 2 del presente protocollo. Quest'ultimo, subito dopo, in accordo con la donna, attiverà i necessari contatti con i referenti del servizio sanitario, dei servizi sociali del Comune interessato e dovrà dare, in ogni caso, prontamente comunicazione alla donna della presenza sul territorio del Centro Antiviolenza e, se richiesto dalla vittima, provvederà a contattare l'Associazione firmataria per le azioni di accoglienza, assistenza psicologica e legale, nonché per attivare percorsi di eventuale ospitalità, ove necessario, secondo i protocolli d'integrazione definiti nell'ambito delle reti distrettuali;
- se la donna che ha subito violenza accede ad uno dei servizi sanitari ospedalieri, pronti soccorso e territoriali essa verrà assistita, nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato B, e saranno attivate:
 - a) procedura di denuncia all'AG nei casi di reati procedibili d'ufficio secondo quanto previsto dalla normativa; contestuale inserimento in apposita banca dati anche degli accessi dai quali possa evincersi la possibile consumazione di ipotesi di reato non connotate da procedibilità d'ufficio, al fine di valutare congiuntamente eventuali reiterate richieste di assistenza sanitaria; in caso di pluralità di accessi nel corso del

tempo tali da indurre il sospetto di altri agiti violenti o costrittivi, si provvederà alla segnalazione all'AG per le valutazioni e determinazioni di competenza, anche in assenza di elementi inequivocabilmente comprovanti la consumazione di illeciti procedibili d'ufficio;

- b) procedure di avvio dei percorsi di accoglienza e sostegno, in accordo con la donna, presso l'Associazione Centro Antiviolenza di cui dovranno essere rilasciati alla donna i recapiti in conformità a quanto previsto dalla legge 119/13 e i servizi territoriali di riferimento di cui al presente protocollo;
 - c) segnalazioni, per i casi previsti ed in accordo con la donna, ai servizi sociali di riferimento;
- se la donna che ha subito violenza accede ad uno dei servizi sociali presenti sul territorio, essa verrà accolta nel rispetto delle indicazioni contenute nell'allegato D e saranno attivate:
- a) procedure di segnalazione all'AG nei casi di reati procedibili d'ufficio secondo quanto previsto dalla normativa;
 - b) procedure di invio ai servizi sanitari, previo consenso della donna con eventuale attivazione del percorso sanitario se necessario;
 - c) procedure tendenti ad informare la persona offesa in merito alla presenza sul territorio del Centro Antiviolenza per avviare un eventuale percorso di accoglienza da parte della stessa associazione;
 - d) coprogettazione con la donna del percorso di aiuto ed opportuna attivazione dei soggetti della rete in base alle caratteristiche della situazione;
- se la notizia perviene al Centro Antiviolenza, firmatario del presente protocollo, che si occupa direttamente del sostegno e dell'assistenza specifica alla vittima, sarà cura dell'Associazione in questione valutare ed avviare un percorso adeguato e completo rispetto alle richieste della donna, coinvolgendo di conseguenza gli altri soggetti competenti, sempre nel rispetto della volontà della persona offesa.

Allo scopo di assicurare un costruttivo rapporto di interazione nonché per fornire migliori e più adeguati livelli di formazione e di qualificazione professionale dei soggetti direttamente impegnati negli adempimenti descritti verranno svolti periodici momenti di confronto per favorire lo scambio vicendevole di esperienze e di conoscenze. In particolare, i soggetti sottoscrittori del Protocollo si impegnano a partecipare, su convocazione della Prefettura, con cadenza semestrale, ad incontri finalizzati al monitoraggio afferente all'applicazione del protocollo e alla rilevazione di eventuali criticità.

Detti momenti saranno promossi secondo modalità organizzative che saranno di volta in volta concordate fra i firmatari del presente protocollo.

Al fine di agevolare le comunicazioni tra le parti, ciascuno dei soggetti firmatari dovrà mettere a disposizione della rete i recapiti telefonici e di posta elettronica dei referenti.

Art. 16 – Durata

Il presente Protocollo che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni espressamente indicati, avente carattere sperimentale avrà la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data odierna e sarà tacitamente rinnovato a scadenza salvo diverse intese tra le parti.

Parma, 29 ottobre 2018

Prefettura

Presidenza del Tribunale

Procura della Repubblica

Conferenza Territoriale Sociale Sanitaria

Comune di Parma

altri Comuni Capi Distretto:

-Borgo Val di Taro

-Fidenza

-Langhirano

Questura

Comando Provinciale dei Carabinieri

Comando Provinciale della Guardia di Finanza

Polizia Municipale del Comune di Parma

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

Ufficio Scolastico Territoriale di Parma

Ordine degli Avvocati di Parma

Ordine dei Medici

Consigliere di Parità di Parma

Centro Antiviolenza di Parma

ALLEGATO A.

Vademecum per la polizia giudiziaria

In caso di ricezione di denuncia – querela in ordine a maltrattamenti o altre forme di violenza subite dalla persona offesa, la Polizia giudiziaria provvederà a trasmettere la C.N.R., nel più breve tempo possibile, al fine di consentire all'A.G. la tempestiva adozione di provvedimenti rientranti nell'esclusiva competenza giudiziaria, ed altresì al fine di coordinare le scelte investigative e le iniziative a tutela della vittima.

Contestualmente – ove possibile, dopo un preliminare contatto con il magistrato precedente, o altrimenti, ex art. 55 c.p.p. – la polizia giudiziaria dovrà procedere alle attività d'indagine finalizzate ad accertare e ricostruire in modo dettagliato (date, luogo, modalità ecc.) i vari episodi di violenza, minacce, ingiurie, percosse, maltrattamenti ovvero le diverse condotte integranti la fattispecie di *stalking*, posti in essere nel corso del tempo dall'indagato nei confronti della persona offesa; in particolare, procederà alle attività di seguito specificate:

- assunzione del contributo dichiarativo della persona offesa. Preliminarmente, occorrerà verificare, anche previo confronto con il magistrato, se la stessa versi in una condizione di “particolare vulnerabilità”, secondo i parametri di cui all'art. 90 quater c.p.p. In caso affermativo, la deposizione potrà essere oggetto di riproduzione audiovisiva ex art. 134 c.p.p. anche in assenza di requisiti di stretta indispensabilità; inoltre, ai sensi del novellato art. 351 comma 1 ter c.p.p., la polizia giudiziaria potrà avvalersi dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria, dovrà attivarsi per evitare qualunque contatto con la persona indagata e infine dovrà limitare il più possibile le audizioni della vittima. Per quanto riguarda i contenuti dell'atto istruttorio si rappresenta la necessità di acquisire la narrazione dei fatti nel modo più approfondito possibile, enfatizzando quei particolari della condotta o quelle peculiari caratteristiche dei luoghi suscettibili di riscontro, e ciò soprattutto in relazione alla possibilità di acquisire reperti da analizzare in ambiti peritali o qualunque altro elemento idoneo a suffragare la narrazione della persona offesa. A completamento delle presenti linee-guida, va poi evidenziato quanto segue:

- 1) una corretta ed esaustiva escussione della vittima richiede necessariamente la creazione di un *setting* che riduca il più possibile il disagio e il senso di vergogna della stessa. E' pertanto del tutto sconsigliabile procedere a tale delicato atto istruttorio alla presenza di numerose persone la cui assistenza all'atto non corrisponde a valutazioni di necessità, ovvero in situazioni di confusione;
- 2) evitare qualunque atteggiamento dissuasivo rispetto alla formalizzazione della denuncia-querela. Parallelamente, la (doverosa) sensibilità degli operatori non dovrà mai tradursi in suggestioni di alcun tipo, dovendosi assolutamente scongiurare il rischio che la persona offesa percepisca un interesse o una compiacenza dell'operatore rispetto a dichiarazioni accusatorie;
- 3) ricostruire analiticamente i singoli episodi aggressivi, precisando la natura della violenza (fisica, psicologica, verbale, sessuale), ovvero le modalità di realizzazione della condotta di *stalking*, la loro frequenza, i mezzi utilizzati, il contesto nel quale sono stati posti in essere (pubblico, privato, alla presenza di terzi etc.); laddove si tratti di condotte ripetute nel tempo, chiedere alla vittima se ha sporto denuncia-querela, oppure, in caso negativo, chiedere e verbalizzare le ragioni di tale omessa reazione; verificare se in precedenza la vittima abbia fatto ricorso a cure mediche: in tal caso accertare se abbia correttamente riferito la causa delle lesioni ovvero se ne abbia attribuito la causazione a fatti accidentali;

- 4) laddove siano denunciate condotte di violenza ad opera di soggetti estranei all'ambito familiare o relazionale della vittima, ovviamente determinanti saranno le indicazioni concernenti la descrizione dell'aggressore o comunque tendenti alla sua identificazione;
 - 5) ove si proceda per reati che consentono intercettazioni telefoniche, acquisire dalla denunciante tutte le indicazioni sulle utenze riferibili alla stessa ed al presunto aggressore; tali utenze potranno altresì essere utilizzate per l'acquisizione di tabulati telefonici;
 - 6) è sempre opportuno valutare la personalità della querelante/denunciante, la coerenza e ragionevolezza delle dichiarazioni, il grado di interesse all'accusa etc., anche nei casi in cui non si ravvisi una condizione di "particolare vulnerabilità" di cui all'art. 90 quater c.p.p.;
 - 7) nell'espletamento degli atti istruttori ed anche nel rappresentare le risultanze investigative per qualunque reato tra quelli in trattazione, è sempre importante valutare adeguatamente l'aspetto emozionale della vittima e il contesto relazionale tra quest'ultima e l'aggressore: per esempio, per quanto attiene alla sussistenza di elementi di coartazione che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie di violenza sessuale, vi sono situazioni in cui è chiaramente percepibile la sopraffazione della vittima pur non sussistendo, nell'accezione tradizionale, i requisiti della violenza e della minaccia. In tali situazioni, occorre certamente scongiurare il rischio di cadere in un soggettivismo assoluto, destinato ad entrare in collisione con il principio di tassatività ed anche con quello della responsabilità per fatto proprio colpevole (art. 25 e 27 Cost); ma nello stesso tempo occorre evitare l'asservimento del diritto penale a modelli stereotipati, e verificare, attraverso un'analisi rigorosa del contesto relazionale, se vi sia stata una effettiva menomazione dell'autodeterminazione della vittima percepibile e percepita dall'aggressore.
- attivazione sotto il profilo sanitario, al fine di documentare mediante referto le lesioni o altre malattie suscettibili di rilevazione medico-legale (anche di natura psico-emozionale: grave turbamento, attacchi di ansia etc.);
 - assunzione dei contributi dichiarativi di altre persone che la denunciante indicherà o che comunque dovessero risultare come informate sui fatti (vicini di casa, conoscenti, datori di lavoro, colleghi di lavoro, familiari etc.), evitando in ogni caso che questi ultimi siano presenti alla raccolta delle dichiarazioni della persona offesa e si limiti alla mera conferma di quanto da quest'ultima dichiarato, in maniera da garantire la massima indipendenza e genuinità degli apporti di conoscenza da parte dei singoli. I minori dovranno essere esclusi indefettibilmente alla presenza di un neuropsichiatra infantile ovvero di uno psicologo dell'età evolutiva, eventualmente con ausilio di un assistente sociale; si rammenta che ai congiunti dell'indagato è riconosciuta una facoltà di astensione nei limiti di cui all'art. 199 c.p.p. (che in particolare esclude il diritto di sottrarsi alla deposizione nei casi in cui essi stessi abbiano presentato denuncia, querela o istanza ovvero quando essi o un prossimo congiunto siano offesi dal reato);
 - predisposizione di una scheda personale dell'indagato, con indicazione dei precedenti penali e di polizia, nonché delle segnalazioni e dei controlli compiuti nei riguardi dello stesso, anche per fatti estranei a quelli in trattazione. Verificare altresì se l'indagato abbia fatto ricorso a cure psichiatriche; in caso affermativo, acquisire la documentazione utile. E' infine assolutamente necessario verificare se l'indagato abbia la disponibilità di armi, anche per le ulteriori iniziative di cui all'art. 282 – *quater* del c.p.p., introdotto dall'art. 9 del D.L. 11/2009;

- acquisizione, direttamente dalla persona offesa, ovvero da chiunque la detenga in ogni luogo, dell’eventuale documentazione sanitaria relativa ai maltrattamenti oggetto di indagine e di quegli altri atti comunque ritenuti necessari per una più completa ricostruzione dei fatti per cui si procede (es. relazioni dei Servizi Sociali, c.d. Schede di accoglienza – colloquio dei Centri Antiviolenza, fascicoli fotografici relative alle lesioni subite dalla persona offesa);
- acquisizione e trasmissione delle eventuali annotazioni di servizio relative ad interventi effettuati presso l’abitazione dell’indagato in occasione di precedenti episodi di maltrattamenti;
- effettuazione di immediato sopralluogo nell’area pubblica o privata ove la persona offesa asserisce esservi stata consumazione del reato, con conseguente repertamento (se del caso con sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato) di tutto il materiale utile ai fini dell’accertamento del fatto e delle responsabilità;
- comunicazione alla persona offesa dell’esistenza di strutture di protezione alle quali rivolgersi;

La polizia giudiziaria dovrà astenersi:

- dal porre in essere tentativi di conciliazione tra le parti, che potranno eventualmente essere esperiti dopo l’espletamento delle indagini, e previo confronto con il magistrato, laddove gli esiti delle stesse consentano una rivalutazione dei fatti e/o derubricazione dei reati; si rammenta sul punto che l’art. 48 della Convenzione di Istanbul vieta i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione stessa;
- dal procedere ad immediata compilazione del verbale di identificazione dell’indagato, ovviamente ove quest’ultimo non sia a conoscenza dell’esistenza del procedimento penale; ciò al fine di tutelare la segretezza investigativa. Si rammenta altresì che qualora il reo sia individuato e si tratti di straniero non identificato, si potrà procedere nelle forme previste dall’art.349 c.p.p. e si potrà altresì effettuare un prelievo coatto di materiale biologico previa comunicazione e autorizzazione del p.m.- art.349 comma 2 bis c.p.p.;

Al momento dell’acquisizione della notizia di reato, alla persona offesa dovrà essere notificato l’avviso ex artt. 90 bis - 101 c.p.p.. Ove la persona offesa non comprenda la lingua italiana, la stessa dovrà essere assistita sin dalla proposizione della denuncia-querela da un interprete ex art. 143 bis c.p.p.

In caso di richiesta di intervento *in loco* da parte della vittima o di altri soggetti,
l’operatore del 112-113 dovrà:

- acquisire i dati identificativi del soggetto chiamante, e tutte le informazioni essenziali sulle ragioni del contatto telefonico; in particolare, l’operatore dovrà accettare il luogo dal quale proviene la chiamata, l’utenza utilizzata, i fatti costituenti oggetto della segnalazione;
- allertare immediatamente la volante-gazzella più vicina;
- redigere immediatamente una relazione di servizio sulla chiamata ricevuta, precisandone i contenuti e riportando eventuali ulteriori elementi oggetto di percezione diretta (rumori, voci concitate, i pianti o grida etc.);
- ove possibile, allegare alla relazione di servizio la trascrizione della telefonata.

L’equipaggio intervenuto dovrà :

- porre attenzione, prima di accedere all’immobile ove si ipotizza la consumazione di illeciti, ai rumori, alle voci o alle grida percepibili dall’esterno: tali rilevazioni dovranno essere

riportate nell'annotazione di PG che si provvederà a redigere;

- accertare direttamente e personalmente quali persone siano presenti nell'abitazione, senza affidarsi alle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno accolto gli operatori; laddove si ipotizzi la consumazione di maltrattamenti in famiglia e il nucleo familiare comprenda persone di età minore, verificare la loro collocazione e le loro condizioni di salute. Ove i minori non siano presenti, verificare in quale luogo si trovino;
- all'interno dell'immobile, rilevare ed evidenziare con attenzione lo stato dei luoghi, avendo cura di documentare, in forma scritta ovvero (auspicabilmente) mediante rilievi video/fotografici, ogni elemento sintomatico di colluttazione o altre condotte aggressive o di danneggiamento;
- verificare le condizioni fisiche e psicologiche delle persone presenti; in particolare accertare se la persona offesa presenti segni di lesioni, se gli indumenti siano integri, se stia piangendo o manifesti in qualunque modo la propria paura nei confronti dell'aggressore (per esempio tremando, nascondendosi dietro il personale intervenuto, etc.). Tali circostanze dovranno ovviamente essere riportate nell'annotazione di PG che verrà successivamente redatta;
- verificare attentamente le condizioni del soggetto indicato quale responsabile dell'azione aggressiva: descrivere il suo atteggiamento e puntualizzare se sia accomodante o aggressivo, se sia lucido o in stato di ebbrezza, se consenta alle altre persone presenti di esprimersi liberamente; riportare le frasi da lui pronunciate avendo cura di precisare se abbiano un senso o siano espressione di una alterazione;
- raccogliere le prime dichiarazioni della p.o. e delle altre persone informate sui fatti (familiari e vicini di casa, ed anche il soggetto autore della richiesta di intervento; una speciale attenzione va riservata ai congiunti della persona incolpata le cui eventuali dichiarazioni accusatorie su quanto accaduto, fatta salva la facoltà di astensione nei limiti di cui all'art. 199 c.p.p., potrebbero garantire una maggiore attendibilità), accertando subito, ove si ipotizzino maltrattamenti, se trattasi di episodio isolato ovvero di condotte aggressive reiterate. Ove si proceda ad arresto in flagranza, dette dichiarazioni dovranno essere oggetto di immediata formalizzazione. Le dichiarazioni della persona offesa dovranno essere acquisite nel rispetto delle indicazioni riportate in precedenza.
- procedere al sequestro di tutto quanto ritenuto utile;
- adoperarsi perché siano referte eventuali lesioni rilevate sulla p.o; acquisire (o assicurarsi che vengano acquisiti) i reperti di natura biologica, chimica e di qualunque altra natura, che dovranno essere adeguatamente conservati ed immediatamente posti a disposizione della magistratura inquirente, per gli avvisi di rito e per la successiva effettuazione di accertamenti tecnici;
- acquisire dalla p.o. tutta la documentazione sanitaria e fotografica relativa a precedenti lesioni e ricoveri, anche quando in tali occasioni la p.o. abbia dichiarato di essersi fatta male accidentalmente;
- acquisire eventuali precedenti denunce-querele presentate dalla p.o.;
- laddove venga accertata la flagranza di reato in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 572, 612 bis c.p., si procederà con arresto obbligatorio, ai sensi dell'art. 380 comma 2 l.ter c.p.p., come modificato con d.l. 93/2013 conv. in l. 119/2013;
- laddove si proceda per i reati di cui all'art. 282 bis comma 6 (artt. 570, 571, 582 (limitatamente alle fattispecie procedibili d'ufficio o comunque aggravate), 600 bis, 600 ter, 600 quater, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 comma 2), e sussistano la flagranza di reato e il rischio di reiterazione delle condotte illecite con grave

ed attuale pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa, la p.g., previa autorizzazione del p.m. (scritta, ovvero resa oralmente e successivamente confermata in forma scritta) valuterà l'opportunità di adottare in via di urgenza la misura dell'allontanamento dalla casa familiare, avendo cura di verificare nel prosieguo il rispetto delle prescrizioni da parte del destinatario della misura. Si rappresenta in proposito:

- vi sono reati per i quali è ammesso solo l'arresto in flagranza (in quanto obbligatorio) e non l'allontanamento in flagranza: tali sono le fattispecie di cui agli artt. 572, 612 bis, 600 quinque c.p.;
 - vi sono reati per i quali è ammesso sia l'arresto in flagranza che l'allontanamento in flagranza, ma in relazione ai quali l'operatività della misura urgente di cui all'art. 384 bis c.p.p. è sostanzialmente esclusa dall'obbligatorietà dell'arresto: tali sono le fattispecie di cui agli artt. 600, 600 bis comma 1, 600 ter commi 1 e 2, 601, 602, 609 bis comma 1, 609 quater, 609 octies c.p.;
 - vi sono reati in relazione ai quale gli organi di p.g., ove sussista il requisito della flagranza, potranno optare tra l'arresto (facoltativo) e l'allontanamento in via di urgenza, potendo peraltro rinunciare ad entrambe le opzioni laddove non ritengano sussistenti i presupposti dell'una o dell'altra misura (e cioè gravità del fatto e pericolosità del soggetto, ex art. 381 comma 4 c.p.p.; rischio di reiterazione del reato con grave ed attuale pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa, ex art. 384 bis c.p.p.): ci si riferisce ai reati di cui agli artt. 582 (ove procedibile d'ufficio o comunque aggravato), 600 bis comma 2, 600 ter comma 3 e 4, 600 quater comma 2, 609 bis comma 3, 609 quinque c.p.;
 - vi sono infine reati per i quali non è possibile procedere all'arresto ex artt. 380-381 c.p.p., ma è consentito, in caso di flagranza, il provvedimento di allontanamento in via di urgenza, ovviamente se sussistono gli ulteriori presupposti sopramenzionati: ci si riferisce ai reati di cui agli artt. 570, 571, 600 ter comma 6, 612 comma 2 c.p.
- In caso di allontanamento in via di urgenza del soggetto indagato, la p.g. procederà agli adempimenti di cui agli artt. 385 ss c.p.p., e in particolare: darà comunicazione al difensore dell'indagato dell'avvenuto allontanamento; trasmetterà il relativo verbale al p.m. entro 24 ore dall'esecuzione della misura, per i successivi adempimenti di competenza giudiziaria;
 - In caso di violazione da parte dell'indagato delle prescrizioni connesse all'allontanamento in via di urgenza dall'abitazione familiare, in assenza di prescrizioni "sanzionatorie" specifiche la pg. adotterà ogni necessario provvedimento a tutela della vittima; di tali violazioni dovrà essere immediatamente informato il p.m. anche al fine di valutare le più adeguate soluzioni cautelari nei confronti dell'indagato;
 - Allo stesso modo, ove sussista il rischio concreto di una reiterazione dei comportamenti aggressivi, e non sia possibile l'adozione in via di urgenza di misure coercitive nei confronti del soggetto responsabile (ad es. per cessata flagranza), la p.g. dovrà valutare l'adozione di soluzioni tutelanti in favore della p.o. maggiorenne, e fornire alla vittima i recapiti del centro antiviolenza; dovrà altresì valutare, nel caso di p.o. minorenne, l'adozione di eventuali provvedimenti ex art. 403 c.c.;

Gli organi di p.g. provvederanno a trasmettere la CNR così redatta entro le 24 ore (se vi è arresto ovvero allontanamento urgente) o comunque nel più breve tempo possibile. Inoltre, accerteranno e daranno tempestiva comunicazione in ordine all'eventuale iscrizione di cause civili in tema di separazione e/o affidamento dei figli minori, al fine di consentire il necessario raccordo tra Autorità giudiziaria penale e civile.

Qualunque sia la modalità di denuncia/svelamento del crimine, la polizia giudiziaria procederà con

la massima sollecitudine alla **valutazione del rischio** di reiterazione e/o aggravamento del reato, ai fini dell'adozione di soluzioni tutelanti in favore della persona offesa. Sul punto, deve essere evidenziato che appare assolutamente indispensabile che la valutazione del rischio incombente sulla vittima non sia affidata ad uno spontaneismo in ordine all'individuazione dei parametri ma sia effettuata sulla base di elementi preventivamente elencati e di ritenuta affidabilità alla luce delle scienze di settore.

A tal fine, quale soluzione ottimale, la polizia giudiziaria farà riferimento ai protocolli di valutazione del rischio sviluppati ed accreditati da consolidati orientamenti scientifici (ad esempio il protocollo SARA – Spousal Assault Risk Assessment- nelle più recenti versioni SARA PLUS e SURPLUS, accreditato anche dal Piano nazionale antiviolenza). Nell'ipotesi in cui la polizia giudiziaria non intenda procedere alla rigorosa applicazione di tale protocollo, provvederà agli adempimenti ed accertamenti di seguito indicati, precisandone gli esiti all'autorità giudiziaria:

1) predisposizione di una scheda personale dell'indagato, con indicazione dei precedenti penali e di polizia, nonché delle segnalazioni e dei controlli compiuti nei riguardi dello stesso, anche per fatti estranei a quelli in trattazione

In tale scheda dovranno inoltre essere riportate le seguenti informazioni:

- se l'indagato abbia fatto ricorso a cure psichiatriche; in caso affermativo, acquisire la documentazione utile.
- se sia dedito all'assunzione di alcolici e/o stupefacenti.
- quali siano le caratteristiche essenziali sotto il profilo socio-professionale (disoccupato, livello di scolarizzazione, nazionalità e provenienza geografica);
- se nel corso della sua vita sia stato a sua volta vittima di eventi particolarmente gravi (vi sono studi secondo cui il bambino che sia stato vittima di violenza assistita o abusi sessuali presenta un profilo di rischio di replicazione da parte sua di condotte violente);
- se abbia la disponibilità di armi, anche per le ulteriori iniziative di cui all'art. 282 – *quater* del c.p.p.;
- quale sia lo stato familiare. In caso di separazione, di fatto ovvero mediante soluzioni negoziate o giudiziarie, occorre verificarne il comportamento, anche tramite informazioni dei servizi sociali o altri soggetti in grado di riferire

2) acquisizione e trasmissione delle eventuali annotazioni di servizio relative ad interventi effettuati presso l'abitazione dell'indagato in occasione di richieste da chiunque provenienti, anche se non sfociate in denunce penali (protocollo EVA);

3) esplicitazione di ulteriori fattori di rischio estrapolati dalla natura e dalle modalità dell'illecito posto in essere (gravi violenze fisiche e sessuali o reiterate minacce di morte sono sintomatiche di una grave perdita di autocontrollo e correlato rischio di recidiva) ovvero dall'escalation delle violenze, con agiti sempre più gravi.

4) valutazione del comportamento tenuto dopo avere appreso dell'esistenza del procedimento penale ovvero durante il percorso processuale: la violazione di misure cautelari coercitive o interdittive costituisce da sempre indice di accresciuta pericolosità.

Nel caso di intervento congiunto tra p.g. e servizi sociosanitari, questi ultimi dovranno coordinare la trasmissione delle informative o comunque rappresentare la già avvenuta trasmissione di atti o la pregressa iscrizione di un procedimento per i medesimi fatti: ciò al fine di favorire il coordinamento delle rispettive azioni ed altresì al fine di scongiurare il rischio di plurime iscrizioni presso la Procura della Repubblica in relazione alle medesime vicende.

Le indagini sui fatti per i quali possano essere configurate le fattispecie di cui agli artt. 572, 612 bis

c.p. , quale che sia la modalità genetica di esse, dovranno essere condotte con la massima celerità, anche in considerazione della modifica normativa apportata all'art. 406 comma 2 ter c.p.p. dal d.l. 93/2013 conv. in l. 119/2013, secondo la quale per tali reati la proroga delle indagini può essere chiesta non più di una volta.

Laddove i reati di cui agli artt. 572, 612 bis c.p. (o le ulteriori fattispecie elencate nell'art. 609 decies comma 1 c.p. cui si rinvia) siano consumati in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, si provvederà a darne comunicazione per le rispettive determinazioni alla Procura ordinaria della Repubblica (in caso di indagato maggiorenne) nonché al Tribunale per i Minorenni (ex art. 609 decies comma 1 c.p.) e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

In una diversa prospettiva, non solo penale/punitiva, l'Autorità di pubblica sicurezza valuterà con sollecitudine l'opportunità di disporre la misura dell'ammonimento (introdotta dall'art.8 D.L. 23 febbraio 2009 n.11, convertito nella legge n.38/2009, ed ampliata nei presupposti con il d.l. 193/2013 conv. in l. 119/2013), laddove sussistano le condizioni di seguito indicate:

- in caso di sospetta consumazione della fattispecie di cui all'art. 612 bis, l'Autorità di P.S. adotterà la misura suddetta laddove vi sia richiesta della persona offesa e non risulti presentata querela per gli stessi fatti; contestualmente all'emissione di tale provvedimento, adotterà nei confronti del destinatario anche le ulteriori necessarie misure in tema di armi e munizioni da questi eventualmente detenute;
- in caso di sospetta consumazione (o tentata consumazione) di violenza in ambito domestico (così definita dal legislatore: "uno o più atti, gravi ovvero episodici di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima"), con particolare riferimento alle fattispecie di cui agli artt. 581-582 comma 2 c.p., tale misura potrà essere adottata anche in presenza di querela e senza la necessità di una previa richiesta proveniente dalla persona offesa.

L'Autorità di P.S. perverrà alle proprie determinazioni nel rispetto delle procedure di cui all'art. 3 d.l. 93/2013 conv. in l. 19/2013.

Tutti gli operatori di polizia informeranno le parti interessate in ordine alla possibilità di chiedere l'emissione del provvedimento di ammonimento, in presenza delle condizioni di cui ai punti precedenti.

Le forze di polizia, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche valuteranno l'opportunità di trasmettere al Questore, per le valutazioni e determinazioni di competenza, le informative afferenti a condotte che sotto il profilo giuridico e fattuale possono comportare l'adozione del provvedimento di ammonimento anche in assenza di richiesta delle parti interessate.

Laddove il Questore adotti il provvedimento di ammonimento, informerà senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.

Per le vittime di violenza domestica di nazionalità straniera, il Questore valuterà l'opportunità di rilasciare un permesso di soggiorno ex art. 18 bis d.lvo 286/1998 (così come modificato dal decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113, qualora quest'ultimo sia convertito in legge), in conformità alle previsioni introdotte dall'art. 4 d.l. 93/2013 conv. in l. 119/2013.

ALLEGATO B.

Vademecum per gli operatori sanitari

Nella trattazione dei reati oggetto del presente protocollo, un ruolo di assoluta importanza va attribuito alla visita della persona offesa, il cui contenuto informativo va ben oltre la redazione del referto attestante eventuali obiettività riscontrate.

A tal scopo si deve garantire alla donna un primo colloquio di accoglienza che risponda a specifici standard organizzativi e qualitativi, quali:

- la disponibilità di uno spazio protetto (stanza o box) dove far accomodare la donna in assenza di altre persone, in modo da garantirle la necessaria riservatezza;
- la necessità che chi accompagna la donna non interferisca in alcun modo con la sua libertà d'espressione e che quindi l'accompagnatore resti negli spazi di attesa (in alcuni casi la vittima è accompagnata dal suo aggressore);
- una buona comunicazione e l'uso di un linguaggio semplice e comprensibile;
- l'attivazione di un ascolto e di un approccio non giudicante ed empatico. E' fondamentale la consapevolezza da parte degli operatori della delicatezza di questa fase, anche al fine di instaurare con la donna un rapporto basato sulla fiducia, che favorisca l'eventuale passaggio alla fase successiva di presa in carico; in tale contesto è importante la presentazione e l'esplicitazione delle funzioni e delle competenze del/della professionista e del servizio e l'anticipazione alla donna degli interventi che si possono e devono realizzare e delle loro motivazioni;
- la protezione della privacy della donna;
- l'attivazione, ove necessario per donne straniere di mediatori/mediatrici culturali o linguistici.

Ove le condizioni psicologiche della vittima siano di evidente vulnerabilità, sarà opportuno chiedere **l'intervento di figure specialistiche quali psicologo o psichiatra**: la "gestione" della vittima di violenza, specie se di natura sessuale, costituisce infatti un problema complesso, da affrontare attraverso competenze interdisciplinari. Tale assistenza è peraltro irrinunciabile laddove la vittima dell'abuso sia persona di età minore.

Il primo colloquio di accoglienza dovrà mirare a:

- rilevare, anche con l'uso di domande e indicatori specifici nel caso gli operatori/operatrici siano stati adeguatamente formati, la violenza subita e i rischi immediati, nonché un'eventuale situazione di limitazione della libertà personale, cui la donna può essere sottoposta;
- una prima ricognizione e valutazione delle risorse proprie, delle reti amicali e parentali della donna e/o delle risorse istituzionali per lei immediatamente protettive (accordi territoriali per l'accoglienza residenziale in emergenza) nel caso in cui la donna chieda un'ospitalità immediata;
- verificare la presenza di minori e il contatto col Servizio minori, informando la donna sugli obblighi di legge;
- dare informazioni chiare e corrette sulle Case o i Centri antiviolenza quali punti della rete specifici dedicati all'accoglienza, alla presa in carico e alla messa in sicurezza e sui punti della rete socio-assistenziale dedicati alle donne vittime di violenza (materiale informativo, anche in riferimento alla rete dei servizi dedicati all'uscita dalla tratta), ed eventualmente accompagnarla nel contatto con il centro o servizio; a tal fine è utile aver già realizzato incontri specifici fra i soggetti di rete per concordare le migliori prassi operative;
- avviare, laddove la donna lo desideri, procedure per aiutarla ad entrare in contatto con i servizi di cui necessita;
- verificare la volontà della donna in merito all'avvio di successive fasi di accoglienza residenziale;
- informare in merito alla possibilità e ai tempi per sporgere denuncia o querela;
- attivarsi per agevolare il contatto, eventualmente tramite l'operatore/operatrice, con la Questura, i Carabinieri o altre forze di polizia;

L'attività di presa in carico, nel caso in cui sia riscontrata una situazione di emergenza dai servizi e/o da qualsiasi punto di contatto della rete, deve prevedere l'immediata realizzazione della protezione e messa in sicurezza della donna nel breve e medio termine. Spesso l'ambito dell'emergenza è segnato dall'accesso al Pronto Soccorso.

Devono considerarsi quali principali indicatori della situazione di emergenza:

- a) il riscontro di un danno fisico sulla donna;
 - b) la situazione di solitudine, isolamento e controllo della donna;
 - c) il livello di pericolosità della situazione e la sua percezione soggettiva di rischio;
- Spesso la situazione di emergenza è aggravata dall'emergenza abitativa o sociale.

Una procedura a se stante deve essere concordata in caso di violenza sessuale, che tenga conto delle caratteristiche strutturali dei vari servizi Ospedalieri nei quali la vittima di violenza possa rivolgersi. La procedura specifica serve innanzitutto ad evitare che la donna abbia più colloqui, ad es. prima al pronto soccorso e poi al servizio specifico di ginecologia. Si deve poi prevedere la predisposizione di spazi appositi e protetti anche nelle strutture di pronto soccorso ostetrici con personale appositamente formato in tema di violenza; laddove possibile, si eviterà di trasferire/accompagnare la donna nei vari ambulatori specialistici, essendo preferibile che siano i professionisti a raggiungere la stessa.

La procedura deve contenere tutti gli accertamenti e le terapie utili per la tutela della salute della donna, con particolare riferimento alle malattie a trasmissione sessuale.

La procedura deve indicare in modo preciso i passaggi da seguire per la stesura del referto in quanto strumento fondamentale per l'avvio del percorso legale. Allo stesso modo essa deve prevedere la codifica della repertazione ovvero della raccolta dei materiali biologici, chimici e di altro genere; tali reperti dovranno essere adeguatamente custoditi, e tale acquisizione dovrà immediatamente essere rappresentata all'AG ovvero alla Polizia Giudiziaria, per gli adempimenti previsti dalla disciplina processuale.

La procedura deve altresì consentire che l'accettazione della donna sia effettuata anche in anonimato, se richiesto.

Poiché il percorso terapeutico necessariamente si interseca con quello processuale penale, nell'esercizio della professione sanitaria è necessario attenersi a talune ulteriori regole, il cui rispetto condiziona l'efficacia della tutela penale. In particolare:

- laddove la prestazione sanitaria sia richiesta in occasione di riferiti abusi sessuali, o comunque più in generale, in relazione a traumatismi non accidentali (maltrattamenti, lesioni etc.), è assolutamente opportuno che la visita venga effettuata nel modo più completo possibile, rilevando ogni minima traccia, documentando quanto riscontrato con accurate riprese fotografiche, formulando giudizi di natura diagnostica e prognostica;
- è estremamente utile, già nella prima fase investigativa, verificare la compatibilità tra le obiettività riscontrate e le dichiarazioni rese dalla vittima in ordine alla genesi e alla collocazione temporale delle stesse;
- una speciale attenzione dovrà essere assicurata alla raccolta anamnestica: molto spesso infatti, la prima narrazione della vittima in ordine al reato subito viene effettuata dinanzi al medico che procede alla visita. In tale contesto, è del tutto opportuno che il referto descriva non solo le obiettività fisiche, ma anche la condizione psicologica della persona offesa;
- il referto dovrà riportare una descrizione quanto più possibile dettagliata e precisa delle dichiarazioni rese dalla vittima in ordine alle modalità dell'aggressione e al numero di aggressori: se è vero infatti per un verso che una compiuta narrazione del fatto rientra principalmente nelle attribuzioni degli organi inquirenti (magistratura e polizia giudiziaria), è altrettanto vero che una descrizione sciatta e imprecisa delle dichiarazioni della vittima nel referto attestante la sussistenza

di lesioni sarà certamente oggetto di strumentalizzazione in sede giudiziaria da parte di coloro che saranno chiamati a rispondere del fatto di reato;

- il personale sanitario avrà cura di verificare, tramite le banche dati, eventuali precedenti richieste di assistenza da parte della stessa persona offesa per fatti analoghi; laddove risultino reiterati accessi, provvederà a darne comunicazione alle forze di polizia o all'A.G.;

- il personale sanitario provvederà ad informare la vittima in ordine agli strumenti di tutela, come da indicazioni di cui presente protocollo.

ALLEGATO C.

Vademecum per gli operatori scolastici

Tutti gli operatori scolastici rivestono qualifiche pubblistiche ex artt. 357, 358 c.p., e pertanto sono obbligati a procedere a segnalare all'AG i reati procedibili d'ufficio appresi nell'esercizio delle loro funzioni, incorrendo in caso di inosservanza dell'obbligo, nella consumazione del reato di cui agli artt. 361, 362 c.p.

L'obbligo di denuncia non è soggetto a delibazioni preventive in ordine alla sua fondatezza.

Tale obbligo non è limitato ai soli casi in cui persona offesa sia la persona che frequenta l'istituto scolastico, ma riguarda ogni reato appreso nell'esercizio delle funzioni, indipendentemente dalla identità o collocazione della vittima.

L'operatore scolastico che apprenda, nello svolgimento delle funzioni, la possibile consumazione di fatti di rilievo penale caratterizzati da procedibilità d'ufficio (ad esempio, maltrattamenti in famiglia, talune ipotesi di violenza sessuale), provvederà a darne comunicazione all'AG, ovvero ad altri organi che ad essa abbiano l'obbligo di riferire (ad esempio, forze di polizia). Redigerà a tal fine una relazione nella quale saranno riportate le circostanze che hanno comportato l'emersione dell'illecito; tali elementi saranno descritti in modo oggettivo, evitando giudizi di valore o affrettate quanto inopportune conclusioni.

Anche in presenza di reati che *prima facie* sembrano connotati da procedibilità a querela di parte (ad esempio, in caso di *stalking* in danno di studente maggiorenne, ovvero di lesioni con prognosi verosimilmente inferiore a gg. 20), l'operatore scolastico assumerà ogni iniziativa idonea a consentire all'AG le opportune verifiche ed altresì al fine di attivare idonee misure a tutela della vittima; e ciò anche in considerazione del fatto che non di rado il singolo fatto criminoso cela altre e più gravi aggressioni. Si rappresenta che, laddove sussista un pericolo di pregiudizio per la persona che frequenta l'istituto scolastico derivante dalla possibile consumazione di reati in suo danno, l'inerzia degli insegnanti che abbiano percepito tale condizione di rischio può integrare la fattispecie di cui all'art. 328 c.p.

Tali segnalazioni potranno essere effettuate:

- al responsabile del servizio sociale competente;
- agli organi di polizia giudiziaria;
- alla Procura della Repubblica.

L'operatore scolastico dovrà:

- evitare di informare la famiglia di appartenenza dello studente in ordine all'avvenuta segnalazione;
- evitare di informare la persona a carico della quale si ipotizza la consumazione di illeciti penali; e ciò a maggior ragione laddove il soggetto incolpato sia intraneo all'istituto scolastico;
- evitare qualunque indagine conoscitiva in ordine alla veridicità dei fatti comunicati o comunque appresi, posto che da tali iniziative possono derivare rischi di inquinamento probatorio e precoci discovery, con conseguente danno investigativo.

Laddove sussista la necessità di procedere ad escusione di soggetto, minorenne o maggiorenne, iscritto presso istituti scolastici del territorio provinciale, e sussistano esigenze investigative che non consentono di procedere mediante invito a presentarsi presso le strutture degli organi inquirenti, i dirigenti scolastici, a richiesta dell'AG (direttamente o tramite propri delegati), consentiranno

l’ascolto presso le strutture scolastiche, all’interno di locali che, per ubicazione o altre misure organizzative, garantiscano la riservatezza della persona e la segretezza delle indagini. Tale ascolto, in conformità alle prescrizioni legislative introdotte in attuazione della Convenzione di Lanzarote, verrà effettuato dal magistrato o da organi di p.g. delegati, alla presenza di consulente (psicologo o neuropsichiatra infantile), nominato dall’AG, e mediante ausilio di strumenti di audio-videoregistrazione.

ALLEGATO D

Vademecum per gli operatori sociali

La legge 328/2000 e la L.R. 2/2003 “*Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*” assegna ai Comuni compiti di tutela alle donne e ai loro figli minori, minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e di costrizione economica attraverso l’attivazione di interventi e servizi, finalizzati a fornire consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza, attivando se necessario procedure di emergenza.

Prima FASE: la segnalazione.

L’accesso al servizio può avvenire:

1. In modo diretto: la donna si presenta spontaneamente, con o senza figli, per segnalare la violenza e il maltrattamento cui è stata e/o è al momento sottoposta;
2. In modo indiretto: la situazione viene segnalata da altri attori della rete (servizi sanitari, scolastici, forze di polizia), che per legge hanno l’obbligo di segnalazione e che intervengono/intercettano per primi la situazione di violenza.

In entrambi i casi, in tempi molto brevi o con procedura d’urgenza la donna dovrà essere ricevuta a colloquio, preferibilmente alla presenza di un mediatore linguistico-culturale se di nazionalità straniera e avendo cura di intrattenere il minore, se presente, con un altro operatore.

Seconda FASE: accoglienza e prima valutazione

Nella fase della prima accoglienza, è importante utilizzare il colloquio mantenendo saldo il presupposto della libertà di scelta della donna, per sostenerla nella costruzione / recupero di fiducia nel cambiamento, nella possibilità di migliorare la propria condizione, e nella presa di coscienza dei disagi e dei danni arrecati dal permanere all’interno di una relazione violenta.

A tal fine è necessario:

- fornire uno spazio di ascolto affinché la donna possa raccontare in modo libero quanto le è accaduto, cercando di prestare attenzione ad indicatori riconducibili a forme di violenza e maltrattamento;
- sottoporre all’interessata per la firma il modulo della privacy, informandola della garanzia della riservatezza entro i limiti previsti dalla legge;
- registrare i dati personali acquisendo, se in possesso della donna in quel momento, i documenti identificativi e – in presenza di straniere – di regolarizzazione, nonché nominativi e recapiti del coniuge/compagno e di parenti eventualmente da contattare;
- conoscere il motivo che l’ha condotta al servizio e quale bisogno esprime;
- acquisire eventuali referti medici, copia di eventuale/i denunce sporte alle forze di polizia;
- informare sulle risorse disponibili, sulle possibili azioni a sua tutela, sui rischi in cui potrebbe incorrere per sé e per i/le figli/e;
- informare che l’operatore/trice ha comunque gli obblighi previsti dalla legge in materia di tutela dei minori e rispetto ai reati per i quali è prevista la procedibilità d’ufficio;

- informare la donna, anche se le sue decisioni richiederanno tempi di maturazione, su chi fare affidamento e su quali risorse poter contare;

In questa fase è necessario altresì:

- raccogliere il racconto dei fatti direttamente dalla donna e, se segnalata da altri attori della rete, ricostruire gli eventi che hanno portato alla segnalazione;
- ricostruire la pregressa storia assistenziale (ed eventuali contatti con altri enti/servizi);
- raccogliere elementi sulla situazione abitativa e lavorativa del nucleo;
- dare indicazioni per la refertazione presso le strutture sanitarie (da valutare l'accompagnamento del servizio);
- fornire indicazioni per la denuncia di maltrattamento/violenza (da valutare l'accompagnamento del servizio);
- dare indicazioni per un invio diretto o su appuntamento al Centro Antiviolenza per una consulenza psicologico/legale;
- effettuare una prima valutazione della pericolosità e del rischio di recidive per la costruzione del percorso di aiuto futuro.

Terza FASE: sostegno e definizione progettuale

1) se la situazione permette un accompagnamento per sostenere la donna nel percorso di uscita dalla situazione di violenza sarà necessario:

- effettuare altri colloqui per approfondire la situazione, valutando le autonomie personali (economiche, abitative, sociali) e creare una relazione di fiducia con la donna ripercorrendo con lei la sua storia personale;
- supportare la donna affinché si affidi ad un legale (come prassi anche del centro antiviolenza) che possa sostenerla ed accompagnarla nelle fasi della separazione e dell'uscita di casa;
- sostenerla nella organizzazione della uscita programmata dalla sua abitazione, se la situazione lo richiede;
- informare la donna che deve comunicare l'uscita dalla abitazione insieme ai figli con telegramma al padre dei minori;
- accompagnare la donna per la formalizzazione della denuncia, ove vi sia l'accordo dell'interessata;
- valutare la pericolosità della situazione per l'eventuale reazione del soggetto violento/maltrattante nel ricevere la comunicazione dell'uscita di casa della donna, con o senza figli, e della sua eventuale denuncia;
- considerare la necessità di organizzare incontri padre-figli successivamente all'allontanamento;
- attivare, con il consenso dell'interessata, percorsi di supporto psicologico a favore della donna e dei figli minori;

2) laddove occorra intervenire in emergenza a protezione della donna che abbia espresso la volontà di allontanarsi da casa, sola o con i figli minori, successivamente all'eventuale accesso al pronto soccorso per valutare la situazione di salute e presso le Forze di polizia per sporgere volontaria denuncia nei confronti del maltrattante, si procederà nel modo seguente :

- sarà in primo luogo verificata la possibilità di ospitalità da parte della rete parentale, della rete amicale e informale, in considerazione dei benefici per la donna, oltre che per i figli minori,

derivanti dall'accogliimento presso persone conosciute che condividono la scelta e sostengono il percorso;

- in caso di impossibilità/inopportunità della accoglienza presso la rete parentale/amicale la donna verrà collocata in adeguata struttura, sola o con i propri figli se presenti, tenendo conto del livello di reale pericolo;
- la donna dovrà essere informata in ordine alla necessità di comunicare l'uscita dalla abitazione insieme ai figli con telegramma al padre dei minori;
- sarà organizzato, eventualmente con l'ausilio della Forza Pubblica, il recupero di documenti ed effetti personali della donna e dei figli minori custoditi all'interno dell'abitazione domestica;
- verrà considerata la necessità di organizzare incontri padre-figli una volta agito l'allontanamento;
- saranno effettuati gli approfondimenti necessari, con colloqui mirati alla ricostruzione della storia della donna, per approntare un progetto di sostegno e accompagnamento verso l'autonomia;
- verrà disposto l'accompagnamento della donna presso il Centro antiviolenza;
- sarà attivato, con il consenso dell'interessata, un percorso di supporto psicologico;

In entrambi i casi, il servizio provvederà a segnalare tempestivamente la situazione rilevata alle autorità competenti, ed in particolare alla Procura ordinaria della Repubblica per la valutazione dei fatti di ipotizzata rilevanza penale, nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni laddove siano coinvolti soggetti di età minore.

Il momento dell'inserimento in una struttura o dell'ospitalità temporanea presso parenti, amici o rete solidale, in considerazione delle difficoltà che comporta per la vittima che riceve accoglienza, dovrà essere supportato con una presenza attiva e costante, attivando sinergie con la rete degli attori istituzionali che nelle diverse fasi e in funzione dei propri compiti di mandato intervengono nel complesso percorso di accoglienza e tutela della donna che ha subito/subisce violenza.

Ogni iniziativa a supporto/tutela della vittima dovrà essere assunta tenendo presente che l'obiettivo è la realizzazione del progetto di autonomia della donna e il recupero dell'integrità delle funzioni compromesse dagli altrui agiti violenti.